



Piacenza, 27 febbraio 2009

**A tutte le imprese
Ai consulenti del lavoro**

Oggetto : prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti.

In relazione alle richieste formulate da diverse Imprese e da diversi Consulenti del Lavoro, forniamo alcuni chiarimenti in merito alla prestazione in oggetto.

Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione guadagni (CIGO). **Tale prestazione dovrà essere anticipata in busta paga all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa Edile.**

1. La prestazione aggiuntiva riconosciuta agli apprendisti in sostituzione del trattamento CIG erogato dall'INPS agli operai, è pari all'80% della retribuzione perduta dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia e dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro.

2. Ai fini del suddetto calcolo va tenuto presente il massimale retributivo mensile in atto per la prestazione CIG erogata dall'INPS agli operai.

Tale massimale va considerato per intero e cioè al lordo della riduzione di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. Detta riduzione è infatti correlata al fatto che la prestazione INPS per CIG corrisposta agli operai non è soggetta ad alcuna contribuzione previdenziale.

Doendo il trattamento erogato agli apprendisti dall'impresa in sostituzione della CIG essere assoggettato a contribuzione dall'impresa medesima, anche per la parte a carico dell'apprendista, l'applicazione della richiamata riduzione prevista dall'articolo 26 si tradurrebbe in una duplicazione di oneri a carico dell'apprendista stesso.

3. Come appena precisato, l'impresa deve assoggettare il trattamento economico erogato all'apprendista in sostituzione della CIG alle contribuzioni previdenziali a proprio carico ed a quelle a carico dell'apprendista. Sullo stesso trattamento, inoltre, vanno effettuate le ritenute fiscali.

Il rimborso della Cassa Edile sarà calcolato sull'importo erogato dall'impresa al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista (non compete all'impresa il rimborso dei contributi previdenziali a suo carico) per un massimo di 150 ore/anno a condizione che l'impresa medesima:

1. presenti domanda alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento c.i.g. per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista. Per le imprese che hanno alle dipendenze unicamente lavoratori apprendisti il termine di presentazione della domanda coincide con il termine previsto per la presentazione del m.u.t. - I moduli per la richiesta sono disponibili presso i nostri uffici e sul sito: www.cepiacenza.it - sezione modulistica imprese e dovranno essere corredati dalle fotocopie delle buste paga dei lavoratori interessati e dalla copia dell'autorizzazione Inps se prevista.
2. abbia debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. e l'apprendista sia iscritto alla Cassa Edile all'atto dell'evento.
3. sia in regola con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Il Direttore f.f.
Lucia Guglielmetti

